

Pubblicato il 29/01/2018

Sent. n. 231/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2008, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Bonini, Francesca Signorini, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Signorini in Milano, piazza Grandi 4;

contro

Comune di Angera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Basile, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o Segreteria Tar; Regione Lombardia non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2009, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Signorini, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Signorini in Milano, via Visconti di Modrone 2;

contro

Comune di Angera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Basile, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Basile in Milano, c/o Segreteria Tar; per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1808 del 2008:

dell'ordinanza n. 40 del 17 marzo 2008 di demolizione opere edilizie abusive e di ripristino e adeguamento dello stato dei luoghi.

quanto al ricorso n. 2036 del 2009:

dell'ordinanza 30 giugno 2009 n. 78/09, emessa dal responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica, notificata il 1.7.09, che conferma l'ordine di demolizione e di riduzione in pristino di opere abusive e determina le porzioni immobiliari da acquisire, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angera e di Comune di Angera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 12 Febbraio 2008, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale nelle aree site in Loc. -OMISSIS- di proprietà del Sig. -OMISSIS-, veniva rilevata l'esistenza di un'autorimessa abusiva nonché di un'annessa legnaia e di un manufatto edilizio ritenuto in radicale difformità dalla DIA n. 70/2007 e dall'autorizzazione paesistica 34/07.

In particolare, rispetto al progetto approvato, attraverso apposite riprese fotografiche, si accertava l'esistenza di difformità nella costruzione in uno con la violazione delle disposizioni in materia ambientale e paesistica.

In data 17 marzo 2008 veniva emessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex artt. 7-8 della L. 241/1990.

In data 26 maggio 2008 l'amministrazione comunale ingiungeva la demolizione delle predette opere edilizie abusive ed il ripristino/adeguamento dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Con il primo dei ricorsi in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento demolitorio deducendo i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. del DPR n. 380/2001 e 3 della L. 241/1990; Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e carenza dei presupposti, nonché violazione del principio di proporzionalità poiché i fatti risalgono ad epoca non molto risalente, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto, tenuto conto del lungo intervallo di tempo trascorso, motivare in ordine alle ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale, a supporto del provvedimento impugnato; ciò che invece non ha fatto.

Con il secondo ricorso è stata in seguito impugnata l'ordinanza 30 giugno 2009 n. 78/09, emessa dal responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica, notificata il 1.7.09, che conferma l'ordine di demolizione e di riduzione in pristino di opere abusive e determina le porzioni immobiliari da acquisire.

Con tale ricorso, assumendone la natura non meramente confermativa del provvedimento impugnato, vengono dedotti gli stessi motivi sostanziali del primo e alcune censure ulteriori prevalentemente riferite "alla determinazione esatta delle porzioni immobiliari in funzione della conseguente confisca amministrativa.

In particolare viene dedotta l'erronea applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art 31 del DPR 380/2001 a manufatti che costituiscono pertinenza urbanistica della residenza e comunque aventi natura di abusi minori e di scarsa rilevanza paesaggistico ambientale, tali dunque per cui l'unica sanzione irrogabile sarebbe quella di tipo pecuniario con patrimonializzazione dell'abuso e non applicabilità delle sanzioni reali ripristinatorie ex artt. 31 DPR 380/2001.

Quanto alla parte del provvedimento che ha proceduto alla determinazione esatta delle porzioni immobiliari in funzione della conseguente confisca amministrativa, il ricorrente deduce la mancata esplicitazione della motivazione in punto di calcolo dell'area interessata dalla confisca, anche per la contestata assenza di qualsivoglia criterio di riferimento in ordine alla scelta operata dalla P.A.

In particolare lamenta la vistosa sproporzione tra i "manufatti" (superficie pari a mq 50 ca) e quella che viene indicata come area pertinenziale da confiscare (pari a mq 348,90), interferendo l'acquisizione di detta area con la fruibilità del complesso (accesso alla residenza Androni, che verrebbe precluso dall'acquisizione dell'area pertinenziale individuata nella planimetria allegata all'ordinanza nr 78/09).

Si è costituita l'amministrazione intimata, controdeducendo sui motivi di ambedue i ricorsi e (quanto al primo) richiamando, in particolare, la consolidata giurisprudenza amministrativa che afferma che un'opera abusiva, anche risalente nel tempo, non può ritenersi inamovibile ed inoltre che la tutela del paesaggio, cui è preordinato il relativo vincolo, costituisce ex se, senza bisogno di particolare motivazione, ragione sufficiente a giustificare l'ordine di rimessione in pristino; quanto al secondo deducendo l'irricevibilità e l'inammissibilità dei motivi di gravame nuovi e/o aggiuntivi, rispetto a quelli formulati, nel termine decadenziale, con il primo ricorso avverso l'antecedente ordinanza e comunque, in conclusione, l'infondatezza nel merito anche dei nuovi motivi.

Con successive memorie ambedue le parti hanno insistito a difesa delle loro ragioni e, all'udienza pubblica di smaltimento del 13 dicembre 2017, le cause sono state poste in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, per evidenti ragioni di connessione.

Assumendo la natura non confermativa del secondo provvedimento impugnato, il ricorrente chiede dichiararsi improcedibile il primo dei due ricorsi.

A ciò si oppone l'amministrazione che assume, viceversa, la natura confermativa del secondo provvedimento e ammette che la parte innovativa della nuova ordinanza di demolizione riguarda esclusivamente la determinazione esatta delle porzioni immobiliari oggetto della conseguente confisca amministrativa del sedime, nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.

Ciò premesso il Collegio ritiene di dover esaminare ambedue i ricorsi nel merito, posto che in effetti il secondo provvedimento è in gran parte confermativo del primo, quanto all'ordine di demolizione, ma nondimeno contiene alcune integrazioni della motivazione, nelle parti che sono oggetto dei motivi svolti dal ricorrente nel secondo ricorso, e comunque esso innova sicuramente per quanto concerne la minacciata confisca dei beni interessati dal (primo) ordine di demolizione..

Il primo ricorso è infondato e va respinto, per le sintetiche ragioni che seguono.

Come esposto in fatto il ricorrente ha realizzato, secondo quanto lo stesso assume, prima del marzo 1985, alcuni abusi edilizi, successivamente rilevati, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale e consistenti in una autorimessa abusiva nonché di un'annessa legnaia e di un manufatto edilizio ritenuto in radicale difformità dalla DIA n. 70/2007 e dall'autorizzazione paesistica 34/07.

Nulla il ricorrente oppone in ordine alla abusività dei suddetti manufatti e tuttavia, con l'unico, ancorché articolato motivo di gravame riportato in premessa si duole del fatto che: a motivo del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto (1985), della prolungata inerzia dell'Amministrazione nonostante la conoscenza dell'abuso (almeno dal 1991) oltre all'avvenuta liquidazione e riscossione dell'ICI dovuta sul fabbricato, con decorrenza fin dall'istituzione dell'imposta, l'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi a tutela della legalità ed in particolare gli interventi repressivi in materia edilizia sarebbero venuti meno e comunque, per il lasso di tempo decorso, si sarebbe creato in capo al ricorrente un affidamento legittimo dal quale consegue, secondo la tesi di parte, un particolare obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio che deve contenere analitiche valutazioni ed indicazioni circa la sua ineluttabilità.

La tesi difensiva è tuttavia infondata.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908; Sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4205; Sez., IV, 31 agosto 2016, n. 3750) che la commissione di abusi edilizi (e nella specie il carattere abusivo e la rilevante consistenza delle opere non è contestata) non può ingenerare nell'autore dell'abuso alcun affidamento, e ciò a prescindere dal decorso del tempo che comunque non estingue il potere sanzionatorio della p.a., che al contrario è tenuta anche penalmente a perseguire le violazioni edilizie in qualunque tempo accertate.

Peraltro, con una recente decisione, il Consiglio di Stato (cfr. Adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9) ha confermato questo indirizzo giurisprudenziale e ne ha fornito, ove fossero mancate, ulteriori ragioni argomentative, chiarendo che: "Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.

Ne consegue, come anticipato in premessa, che il primo ricorso è infondato e va respinto.

Quanto al secondo ricorso, questo è infondato nella parte che contiene le censure sostanzialmente riproposte avverso l'ordine di demolizione.

Né merita occuparsi delle eccezioni di inammissibilità dei motivi c.d. aggiunti, motivi che fanno leva sulla natura pertinenziale delle opere abusive e sulla scarsa valenza ambientale delle stesse, giacché dalla sola descrizione degli abusi rilevati e fotografati nel corso del sopralluogo del 12 febbraio 2008, si può percepire l'evidente l'inconsistenza degli argomenti addotti dal ricorrente con quegli stessi motivi.

Il ricorso merita invece accoglimento nella sola parte del provvedimento riferita all'individuazione dell'area di prevista confisca del sedime, come descritto e quantificato nel provvedimento, per le ragioni già evidenziate in sede cautelare, vale a dire con riferimento alle censure concernenti: a) la mancata comunicazione di (ri)avvio del procedimento volto all'esatta individuazione dell'area da acquisire; b) la carenza di motivazione in ordine alla superficie ed alla localizzazione di detta area (cfr. ordinanza 1119/2009 del 24.09.2009).

I ricorsi riuniti vanno quindi respinti (il primo) e accolto parzialmente il secondo, nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono come d'ordine la soccombenza e, previa compensazione parziale, sono liquidate nella misura complessiva di cui in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorso, come in epigrafe proposti, previa riunione, rigetta il primo dei ricorsi in epigrafe e accoglie parzialmente il secondo nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Angera, delle spese e competenze di causa che, previa compensazione in ragione di un terzo, liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.